



PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE

(Marzo 2026)

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita, presso la Provincia di Lecce, la “Commissione per le Pari Opportunità di Genere”, in attuazione dei principi di parità, pari opportunità e non discriminazione, sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2010/C 83/02), dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” dell’11/05/2011 (c.d. Convenzione di Istanbul) e dalla Costituzione Italiana, in conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 198/2006 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 5/2010, e coerentemente ai principi e le finalità della L.R. n. 7/2007 “*Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia*”, della L.R. n. 29/2014 “*Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne*” e della L. n. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, nonché ai sensi del c. 1, art. 2 dello Statuto della Provincia di Lecce.
2. La Commissione è un organismo consultivo e di proposta, volto a valorizzare le differenze di genere, pari opportunità, a promuovere la presenza delle donne nei diversi livelli della vita economica, politica, sociale, culturale. In particolare, l’attività della Commissione è finalizzata a realizzare un’effettiva parità tra i generi, attraverso iniziative, interventi e *azioni positive* dirette ad eliminare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della Provincia e le donne elette nelle Istituzioni.

ART. 2

COMPETENZE

La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità, promuove l’ottica di genere nell’attività e nella programmazione della Provincia.

In particolare:

- a) può essere consultata preventivamente su ogni atto programmatico avente ad oggetto la formazione professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità uomo donna;
- b) propone al Consiglio provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
- c) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti, Aziende ed Istituzioni provinciali;
- d) promuove e sostiene iniziative per la conciliazione vita-lavoro al fine di migliorare la qualità della vita;

- e) collabora con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Ente al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile presso la Provincia;
- f) svolge indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale e ne diffonde i risultati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- g) favorisce l'affermazione di una cultura del rispetto, attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione dirette alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di discriminazione fondata, in particolare, sull'orientamento sessuale e sulle identità di genere;
- h) favorisce lo scambio di buone pratiche e la costituzione di reti di relazione con gli altri organismi di parità e con le associazioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- i) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e verso le donne appartenenti alle fasce sociali più deboli, per favorirne l'integrazione nella vita sociale, economica, culturale, civile e politica;
- l) promuove ogni altra iniziativa e compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

ART. 3

COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione è composta da n. 11 componenti, eletti dal Consiglio provinciale, scegliendo in un elenco di candidati formato con i criteri seguenti:

- a) le Associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio provinciale, possono segnalare non più di 3 candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;
- b) i soggetti di cui alla precedente lettera debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, non avere fini di lucro, essere dotati di Statuto che deve essere prodotto unitamente alle candidature;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lettere vengono invitati, con bando pubblico, a far pervenire le candidature;
- d) le candidature devono essere corredate da un curriculum, dal quale risultino la competenze e i titoli scientifici e professionali posseduti.

La Consiglieria o il Consigliere di Parità, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lsg.

198/2006, è componente di diritto della Commissione.

Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.

Decade dall'incarico il componente che sia assente ingiustificato a tre sedute consecutive della Commissione.

I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio provinciale attingendo dalle candidature già acquisite, entro il termine di trenta giorni.

I Consiglieri Provinciali possono partecipare ai lavori della Commissione con diritto di voto, uno per la maggioranza, uno per la minoranza, segnalati in seno al Consiglio Provinciale.

ART. 4

INSEDIAMENTO E DURATA

Nella prima seduta, convocata entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato a uno. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

La Commissione ha una durata pari ad anni quattro e resta in carica, fino all'insediamento della nuova, per l'attività ordinaria.

ART. 5

ELEZIONE E FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletto chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.

Eletto il Presidente, si procede all'elezione dei Vicepresidenti. Risultano eletti i due componenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In ogni votazione ciascun componente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- predispone l'Ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza e lo sostituiscono, alternativamente, in caso di assenza o impedimento.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere effettuata di norma 3 giorni prima della riunione via e-mail o fax e, in casi di particolare necessità ed urgenza, è ammessa la convocazione via telefonica, da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia, fatta salva la possibilità di utilizzo di piattaforme digitali per la modalità telematica.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono adottate con voto palese.

Per il funzionamento della Commissione, la Provincia mette a disposizione, la sede, il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

L'incarico di segretario della Commissione è assegnato ad un dipendente dell'Ente.

La Commissione può invitare alle sue riunioni, in base agli argomenti trattati, i rappresentanti istituzionali e politici. Può, altresì, invitare o consultare, al fine di elaborare proposte per l'attività dell'amministrazione, esperti di vari settori e di associazioni femminili operanti sul territorio, anche su loro richiesta. La Commissione per diffondere l'informazione sulla propria attività utilizza gli strumenti informativi della Provincia (periodici, comunicati stampa, sito internet, ecc.).

ART. 7

GRUPPI DI LAVORO

La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni da essa proposti. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. I gruppi sono formati da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.

ART. 8

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione può instaurare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:

- con il Servizio competente per le Pari Opportunità della Provincia;
- con la Consiglieria o il Consigliere di Parità della Provincia;
- con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;

- con analoghe Commissioni istituite nelle altre Province e presso i Comuni della Provincia.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e, contestualmente, presenta osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa al Presidente della Provincia.

ART. 10 RIMBORSO SPESE

Ai fini della partecipazione alla Commissione, a ciascun componente spetta esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, purché risieda al di fuori del Comune di Lecce. Tale rimborso sarà determinato secondo quanto disciplinato in merito per i Consiglieri Provinciali, dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11 NORMA FINANZIARIA

Le attività della Commissione saranno finanziate con un apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Provincia nei limiti delle disponibilità dell'Ente. Le risorse della Commissione potranno essere incrementate da contributi di Enti, da finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e da finanziamenti pubblici e privati.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione. Da tale data è abrogato il precedente "Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità" approvato con delibera del C.P. n. 4 del 29/01/2007.